



# COMUNE DI CHIARANO

Provincia di Treviso

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1^ Convocazione – Seduta Pubblica

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U."**

L'anno duemiladodici, addì otto del mese di giugno alle ore 20.30 nell'auditorium presso la Scuola Media, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, con avvisi diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	Vallardi Gianpaolo	Sindaco	X	
2	Iseppi Giacomino	Consigliere	X	
3	Lava Simone	Consigliere	X	
4	Segatto Daniele	Consigliere	X	
5	Dario Roberta	Consigliere	X	
6	Rocco Lorena	Consigliere	X	
7	Biasotto Ivano	Consigliere	X	
8	Zaupa Fernando	Consigliere	X	
9	Carnielli Claudio	Consigliere		X
10	Zanatta Giulia	Consigliere	X	
11	Modolo Silvano	Consigliere	X	
12	Pascon Alessandra	Consigliere	X	
13	Tolotto Antonio	Consigliere	X	
14	Toppan Paola	Consigliere	X	
15	Borga Michele	Consigliere	X	
16	Beni Andrea	Consigliere	X	
17	Bortolin Giuliano	Consigliere	X	
			<b>16</b>	<b>1</b>

Assiste alla seduta il Segretario del Comune, Napolitano Dott.ssa Mariarita.

Fungono da scrutatori i consiglieri: Zanatta Giulia, Pascon Alessandra, Bortolin Giuliano.

Il Sig. Vallardi Gianpaolo nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

( art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.8.200 n. 267 )

N°. .... registro atti pubblicati

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato, per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico ( art. 32, comma 1, Legge 18.6.2009 n.69 ) il giorno

\_\_\_\_\_.

Addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Napolitano Dott.ssa Mariarita

**Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, "I.MU."**

E' presente l'Assessore esterno Sig. De Pieri Stefano.

L'Assessore Modolo dichiara che l'IMU per il Comune di Chiarano rappresenta una grande incognita dal momento che i dati IFEL prevedono un netto calo di introiti rispetto all'ICI, che ciò ha spinto l'Amministrazione a non porre in essere nessuna manovra né in aumento né in diminuzione rispetto alle previsioni fino a quando non si avranno dati più certi.

Il Consigliere Tolotto, pur riconoscendo che non vi sono dati certi, ricorda che, come già affermato nelle assemblee che illustrano la nuova imposta, l'istituzione dell'IMU graverà in modo pesante sulle categorie degli artigiani tanto da far rimpiangere la vecchia ICI, anticipa pertanto che il voto del suo gruppo sarà di astensione.

Il Consigliere Toppa ricorda che l'istituzione dell'IMU è ben lontana dal realizzare il tanto agognato federalismo fiscale che doveva responsabilizzare gli amministratori nella gestione delle risorse locali, che se anche è accettabile una tassa patrimoniale è assolutamente inaccettabile una patrimoniale sulla prima casa, che è stato un errore politico eliminare l'ICI.

Il Sindaco è compiaciuto che anche l'opposizione si sia dichiarata a favore del federalismo fiscale; sostiene che l'eliminazione dell'ICI era auspicabile in quanto non si può tassare il risultato di una vita di lavoro quale la casa, e che l'IMU sia stata stravolta del suo valore originario di strumento per l'attuazione del federalismo, trasformandosi in una nuova tassa ingiusta che allontana l'obiettivo del federalismo mirando a far cassa senza alcun tentativo di ridurre le spese superflue.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n. 23, recanti disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e segnatamente l'istituzione e l'applicazione, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria.

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, il Decreto Legge n. 16/2012 coordinato con la Legge di conversione del 26 aprile 2012 n. 44 ;

**ATTESO** che ai sensi del citato art. 13,. Comma 1, ultimo periodo del D.L. 201/2011 l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

**PRESO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali del D. Lgs. n. 446/1997 anche per i nuovi tributi previsti da tale provvedimento;

**EVIDENZIATO** che ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, provvede a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTO** il comma 15 del citato art. 13 - D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con legge 214/2011 il quale prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**ATTESO** che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

**RITENUTA** l'opportunità e la necessità di adottare norme regolamentari per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) istituita, a titolo sperimentale per gli anni 2012-2014 dall'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011, il Decreto Legge n. 16/2012 coordinato con la Legge di conversione del 26 aprile 2012 n. 44;

**VISTA** la proposta di Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, "I.MU." di cui all'allegato 1) che del presente atto deliberativo ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, il Decreto Legge n. 16/2012 coordinato con la Legge di conversione del 26 aprile 2012 n. 44 , oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**VISTO** il regolamento IMU predisposto dal servizio tributi;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica richiesto ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Consiglieri Tolotto, Toppan, Borga, Beni e Bortolin) espressi per alzata di mano,

## **DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** il Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, "I.MU.", composto di n. 12 articoli, di cui all'allegato che del presente atto deliberativo ne costituisce parte integrante e sostanziale – Sub. 1);
3. **DI DARE ATTO** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
4. **DI INVIARE** la presente deliberazione regolamentare, relativa alla disciplina e all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. **DI DICHIARARE**, con n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Consiglieri Tolotto, Toppan, Beni, Borga e Bortolin) espressi per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



# **COMUNE DI CHIARANO**

Provincia di Treviso

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 09 in data 08.06.2012**

**Entra in vigore dal 01.01.2012**

## INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Presupposto Dell'imposta

Art. 3 - Soggetti passivi

Art. 4 -. Unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali

Art. 5 - Pertinenze

Art. 6 – Esenzioni

Art. 7 – Detrazioni

Art. 8 - Determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili

Art. 9 – Versamenti

Art. 10- Rimborso

Art. 11 – Funzionario responsabile

Art. 12 - Entrata in vigore del regolamento

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44 e successive modificazioni.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### **Art. 2 - Presupposto Dell'imposta**

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Sono soggetti al pagamento dell' IMU - i seguenti immobili:

- i fabbricati, compresa l'abitazione principale unitamente alle pertinenze della stessa;
- i fabbricati rurali sia abitativi che strumentali;
- i terreni agricoli;
- le aree edificabili

La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione del 5% e i moltiplicatori determinati dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

### **Art. 3 – Soggetti passivi**

Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che siano possessori di immobili in forza di un diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie o enfiteusi.

Non sono soggetti all'IMU gli inquilini e i nudi proprietari.

### **Art. 4 - Unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali**

Sono equiparate alle abitazioni principali (per espressa disposizione di legge art 13, comma 10 D.L. 201/2011) :

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ex l.a.c.p.);
- la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (per espressa disposizione di legge art. 13, comma 10 che richiama le fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504);

- le abitazioni di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, purché non locate;

Ai fini IMU non sono assimilabili alle abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado per espressa abrogazione della previsione normativa (abrogazione della lett. e) dell'art. 59 comma 1 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ad opera del comma 14 dell'art. 13 del D.L. 201/2011);

#### **Art. 5 - Pertinenze**

Per pertinenze dell'abitazione principale si intende esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

#### **Art. 6 - Esenzioni**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 8 del D. Lgs. 23/2011, dell'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 59, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 446/1997, sono immobili esenti dall'imposta, per il periodo durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti - ove non soppressi -, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali, con esclusione quindi di quelli destinati ad attività commerciali, industriali, direzionali e residenziali.
- b) i soli fabbricati posseduti e utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

#### **Art. 7 - Detrazioni**

1. La detrazione per abitazione principale è pari ad € 200,00 e va rapportata:

- al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;
- in proporzione alla quota di possesso;

2. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione della detrazione non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

#### **Art. 8 – Determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili**

La base imponibile delle aree fabbricabile è il valore venale in comune commercio ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

La Giunta Comunale con propria delibera determina periodicamente i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel Comune.

#### **Art. 9 – Versamenti**

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

2. Per la prima abitazione e relative pertinenze il versamento sarà effettuato in 3 rate con scadenza il 16 giugno, il 17 settembre e il 16 dicembre.  
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 10,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata data comunicazione all'Ente impositore purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.

#### **Art. 10 – Rimborsi.**

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di € 10,00.

#### **Art. 11 – Funzionario responsabile**

Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

#### **Art. 12 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012, viene data comunicazione ai cittadini mediante affissione all'albo pretorio.

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
Fto Vallardi Gianpaolo

IL SEGRETARIO COPMUNALE  
Fto Napolitano Dott.ssa Mariarita

---

**PARERI**

( art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 )

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità  
tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Fto Andreetta Stefano

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

( art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 )

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo necessario e non sottoposta a controllo eventuale,  
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Ai sensi dell'art. 134, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

È DIVENUTA ESECUTIVA dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Napolitano Dott.ssa Mariarita

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Napolitano Dott.ssa Mariarita